



**D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. LGS. 183/2017- ARTT. 269 , 272, 273BIS - Parte Quinta -  
PROCEDIMENTI AUA D.P.R. 59/2013 o EX DPR 160/2010. NOTA INFORMATIVA.**

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. n. 183 del 15/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017 n. 293, che ha modificato la parte quinta del D. Lgs. 152/06, si informano i soggetti interessati che, a seguito di quanto disposto dalla nuova normativa, tutte le istanze formulate ai sensi dell'art. 269, per le quali non sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento ad opera della Competente Autorità entro il 18 dicembre 2017, nonché quelle di adesione alle generali pervenute ai competenti SUAP dal 19 dicembre 2017 in poi ex art. 272 e DPP 206 del 10/11/2016, devono contenere tutti i requisiti e le informazioni tecniche necessarie per la verifica della presenza di medi impianti nell'ambito degli stabilimenti industriali.

A tal proposito, per concludere i procedimenti in corso e per i nuovi stabilimenti che si andranno a realizzare e quindi ad autorizzare si rammentano quali sono le nuove procedure, la nuova documentazione che integra quella già in essere, e le più importanti definizioni a cui far riferimento:

Relativamente alle sole procedure ordinarie ai sensi dell'art. 269:

- **relazione dettagliata** che evidenzia la presenza o meno di impianti medi di combustione sia produttivi che civili, così come definiti dall'art. 268 comma gg-bis) e dall'art. 283 comma d-bis di seguito riportati:

**art. 268 gg-bis) medio impianto di combustione:** *impianto di combustione di **potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW**, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:*  
1) *esistente:* *il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;*

2) *nuovo:* *il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);*

**art. 283 d-bis) medio impianto termico civile:** *impianto termico civile di **potenza pari o superiore a 1 MW**; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.*

Qualora in base alle suddette potenzialità termiche nello stabilimento siano presenti medi impianti, va compilata la scheda "g" ([http://www.provincia.ancona.it/ecologia/Engine/RAServeFile.php/f/Allegato\\_g\\_MEDI\\_impianti.doc](http://www.provincia.ancona.it/ecologia/Engine/RAServeFile.php/f/Allegato_g_MEDI_impianti.doc)).

Se gli impianti presenti sono quelli di cui all'**art. 268 gg-bis), con potenzialità compresa tra 1 e 3 MW**, la ditta dovrà inviare anche le schede "e" della modulistica provinciale ai fini del rilascio dell'autorizzazione (sia in AUA che al di fuori di tale procedura), nonché altri eventuali allegati alla modulistica provinciale ritenuti utili per l'istruttoria (all. "e", all. "f", all. "i" etc...).



Relativamente alle sole istanze di adesione alle autorizzazioni generali (D.P.P. 209 del 10/11/2016):

- **relazione**, con allegate le schede di sicurezza, da cui si evinca che nell'ambito dello stabilimento non vengano usate sostanze o miscele contenenti le indicazioni di pericolo riportate all'art. 272 comma 4, di seguito riportato: *"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione"*.
- **relazione dettagliata** che evidenzi la presenza o meno di impianti medi di combustione sia produttivi che civili, così come definiti dall'art. 268 comma gg-bis) e dall'art. 283 comma d-bis.

Si precisa che in presenza di impianti termici medi produttivi, la Ditta dovrà presentare necessariamente istanza di avvio di procedura ordinaria ex art.269 del D.Lgs. 152/2006, non essendo tale tipologia riconducibile alle ipotesi di adesione alle generali. Fermo resta che questa Autorità Competente, alla luce delle nuove disposizioni di legge, adotterà quanto prima un nuovo schema di adesione alle autorizzazioni generali, rivedendo tutte quelle attività modificate, nelle tipologie e nei limiti, dall'introduzione del nuovo D. Lgs 183/2017.

Anche per le adesioni vi è comunque l'obbligo della compilazione della scheda "g" ([http://www.provincia.ancona.it/ecologia/Engine/RAServeFile.php/f/Allegato\\_g\\_MEDI\\_impianti.doc](http://www.provincia.ancona.it/ecologia/Engine/RAServeFile.php/f/Allegato_g_MEDI_impianti.doc)), qualora in base alle suddette potenzialità termiche nello stabilimento siano presenti medi impianti civili da 1 a 3 MW così come definito all'art. 283 comma 1.

Per tutti i medi impianti esistenti, sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e sia precedentemente inquadrati come "scarsamente rilevanti", valgono i tempi e le modalità di adeguamento previsti dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 183/2017.

In sede progettuale si dovranno valutare anche le emissioni diffuse e quelle odorigene, fermo restando la possibilità dell'Autorità Competente di autorizzare prevedendo misure di prevenzione e limiti più restrittivi *"alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata"* (art. 272-bis).

Si evidenzia, pertanto, che in mancanza, nella documentazione progettuale, di tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dei medi impianti, delle emissioni diffuse e di quelle odorigene, il procedimento autorizzativo sarà sospeso.

Infine, si invitano gli interessati a prestare particolare attenzione alle sanzioni, di cui agli artt. 279 e 288 del D. Lgs. 152/2006, aggiornate a seguito del citato D. Lgs. 183/2017.